

## COMMISSIONE X

## INDUSTRIA E COMMERCIO - TURISMO

XLV.

## SEDUTA DI VENERDÌ 13 LUGLIO 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ZERBI**

<b>INDICE</b>	PAG.	PAG.
	PAG.	
<b>Congedo :</b>		
PRESIDENTE . . . . .	531	
<b>Comunicazioni del Presidente :</b>		
PRESIDENTE . . . . .	531	
<b>Proposta di legge (Discussione e approvazione):</b>		
Senatore MÒRO: Norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane. ( <i>Modificata dalla IX Commissione permanente del Senato</i> ). (1877-B) . . . . .	533	
PRESIDENTE . . . . .	533, 534	
DOSI, <i>Relatore</i> . . . . .	534	
SULLO, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio</i> . . . . .	534	
<b>Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>		
Concessione di contributi straordinari di cento milioni di lire a favore di mostre e fiere. (2168) . . . . .	539	
PRESIDENTE . . . . .	539, 541, 542	
PEDINI, <i>Relatore</i> . . . . .	539, 541	
CIBOTTO . . . . .	539	
ALESSANDRINI . . . . .	539	
SEMERARO GABRIELE . . . . .	540	
SULLO, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio</i> . . . . .	540	
MICHELI, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio</i> . . . . .	540, 541	
BONINO . . . . .	540, 541	
QUARELLO . . . . .	541	
FERRARIO CELESTINO . . . . .	541	
VOLPE . . . . .	541	
		<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>
		Norme integrative per la concessione di finanziamenti per l'acquisto di macchinari ed attrezzature da parte di medie e piccole imprese industriali e di imprese artigiane. . . . .
		542
		PRESIDENTE . . . . .
		542
		QUARELLO, <i>Relatore</i> . . . . .
		542
		<b>Votazione segreta:</b>
		PRESIDENTE . . . . .
		543
		<b>La seduta comincia alle 9,15.</b>
		PEDINI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.
		( <i>È approvato</i> ).
		<b>Congedo.</b>
		PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Foa Vittorio.
		<b>Comunicazioni del Presidente.</b>
		PRESIDENTE. Nell'assumere, in questa nostra prima seduta, la presidenza della X Commissione legislativa industria e commercio, mi è ben gradito dovere di rinnovarvi il mio sincero, cordialissimo ringraziamento per l'amabilità con la quale avete voluto chia-

marmi a succedere all'indimenticabile nostro Presidente onorevole Paolo Cappa.

Ma consentitemi, onorevoli colleghi, di ringraziarvi, con non meno calorosa cordialità, per aver voluto assicurarmi la preziosa collaborazione dei Vicepresidenti onorevoli Bonino e Faralli e dei Segretari onorevoli Pedini e Invernizzi, dei quali ben conosciamo la profonda conoscenza dei problemi che alimentano il lavoro legislativo della nostra Commissione.

Consentitemi anche, onorevoli colleghi, di esprimere il mio apprezzamento e quello di noi tutti, all'onorevole Dosi, che ha felicemente condotto a compimento — due giorni or sono — l'improbata fatica di relatore alla legge sugli idrocarburi, apprezzamento nel quale volentieri associamo il relatore di minoranza, onorevole De Marzio.

E con viva soddisfazione che ciascuno di noi e tutti collegialmente, constatiamo il singolare spirito di collaborazione che da anni caratterizza questa nostra Commissione, la quale è pur sempre espressione di una assemblea politica di uomini e di gruppi che non hanno mai rinunciato ai differenti principi dottrinali da ciascuno professati, né alla chiara e — ogni volta che sia occorso — combattiva difesa delle proprie tesi legislative. Tuttavia, la nostra è una Commissione dove il differenziamento delle tesi — vitale per una assemblea politica democratica — non ha impedito il radicarsi, fra noi, di un consapevole spirito di colleganza, il prosperare di rapporti umani di profonda reciproca stima, che hanno impresso alla nostra Commissione un tono di singolare cordialità.

Esprimo una convinzione comune a tutti noi se sottolineo, come doveroso omaggio alla sua non obliabile memoria, che l'instaurazione e il radicamento nella nostra Commissione di questo spirito di cordiali rapporti umani, che non annega il differenziamento schietto delle diverse e talora opposte convinzioni, ma tuttavia vi resiste, le supera e ne consente l'utilizzazione ai fini di un proficuo lavoro legislativo, nell'interesse superiore del paese, è in larga, tanto larga misura, merito personale del compianto nostro Presidente onorevole Paolo Cappa. Egli è tuttora idealmente fra noi, proprio e soprattutto per questo spirito di stima reciproca e d'amicizia che ha saputo imprimere alla nostra Commissione.

Non so se a me soccorrerà tanta virtù e tanto mordente psicologico da supplire, anche per questo aspetto, al grande vuoto che Paolo Cappa ha lasciato tra noi: ma credetemi, ono-

revoli colleghi, che veramente ambirei di riuscire a mantenere quello spirito di franca, cordiale colleganza di cui egli ci è stato maestro.

Nella seduta per l'annuale rinnovazione delle cariche, il nostro Vicepresidente onorevole Bonino ha rievocato la figura di Paolo Cappa con parole che hanno interpretato nel modo più efficace la convinzione che era nell'animo di ciascuno di noi: consentitemi, onorevoli colleghi, di acquisire al resoconto stenografico di questa nostra riunione, in sede legislativa, il testo integrale del discorso commemorativo tenuto il 5 corrente dall'onorevole Bonino; consentitemi, altresì, che io rinnovi, a nome di noi tutti, alla famiglia del nostro compianto Presidente l'espressione della nostra solidarietà nel cordoglio, e ad essa faccia pervenire copia dei resoconti stenografici che hanno acquisito ai nostri atti la commemorazione dell'indimenticabile amico e collega nostro.

Do lettura delle parole pronunciate dall'onorevole Bonino a commemorazione dell'onorevole Paolo Cappa:

« È con profonda tristezza che sostituisco, per pochi minuti, l'indimenticabile caro e buon nostro Presidente, onorevole Paolo Cappa, la cui fine improvvisa è stata accolta dal Parlamento italiano e dal Paese con schietto dolore e sentito rimpianto. Lo ricordo con accorata tristezza, perché egli fu con noi tutti amico leale e sincero, e volle in ogni occasione mantenere con i colleghi i rapporti umani ad un livello di alta cordialità, al di sopra dei contrasti politici e gerarchici.

Perché il Paese, in un momento in cui certo non abbondano gli uomini di alta esperienza e di profonda competenza dei gravi problemi economici e sociali del dopoguerra, perde uno dei suoi servitori più disinteressati e sempre proteso verso la realizzazione del bene comune.

La sua lunga carriera politica, professionale e giornalistica è senza ombre, senza esitazioni, lineare e coerente in tutti i tempi. E questa sua coerenza derivò dal carattere adamantino, dalle luminose tradizioni familiari, dalla profonda fede che ha regolato la sua vita. Negli anni giovanili, in cui l'animo umano, prima di essersi orientato alla riflessione e alla rassegnazione filosofica, è proteso alla lotta, Paolo Cappa sfoga la sua passione nel giornale. Come giornalista valoroso, dirige, con competenza, dignità e soprattutto con senso di misura e di cavalleria, importanti quotidiani cattolici, sorretto dalla meritata fiducia di don Sturzo, che lo ebbe al suo

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1956

fianco tra i fondatori del Partito popolare italiano, del quale egli sentì con animo aperto gli aneliti cristiani e sociali.

Genova, matrice di grandi navigatori, che anno dopo anno drizzava la prora, di capitani di industria che hanno lasciato, nei marmi dei suoi grandiosi palazzi, nelle ciminiere delle fabbriche, sugli scali dei cantieri navali e delle officine, indelebile ricordo, Genova, con felice intuito, lo scelse a suo rappresentante nel 1919, nel 1921 e poi ancora nel 1924; e Genova degnamente rappresentò fino alla chiusura del Parlamento democratico.

Con l'avvento del fascismo, Paolo Cappa, spirito irriducibile e carattere che non si adagia ai compromessi, si apparta dignitosamente alla vita politica, e nella quiete dei suoi occhi e del suo studio medita sulle perdute civiche libertà, e con la penna e la toga, signorilmente, onora il foro, la famiglia, il partito al quale non si è mai discostato, anche nelle ore tristi e buie.

Finita la guerra, la stima della Liguria lo rinvia alla Consulta Nazionale, e in seguito, con una votazione plebiscitaria, lo elegge primo eletto all'Assemblea Costituente.

Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio nel 1946 e nel 1947, in un periodo particolarmente delicato, per la ripresa democratica del nostro Paese, assolve le mansioni con zelo, intelligenza, con grande tatto con assoluta discrezione. La profonda conoscenza tecnica e amministrativa dei problemi marittimi lo rendono particolarmente qualificato al Ministero della marina mercantile, ove opera con saggezza, in silenzio, contribuendo, con la sua alacrità ed assoluta rettitudine, alla ricostruzione della nostra marina, crollata dalla guerra.

Nel 1948 passa di diritto al Senato, dove presiede con competenza la Commissione lavori pubblici, trasporti e marina mercantile.

Nel 1953, sciolto il Senato, la Liguria, con l'elezione di Moro, lo rinvia per la quinta volta alla Camera dei deputati.

Per tre anni, onorevoli colleghi, lo abbiamo avuto come nostro Presidente. Sono agli atti parlamentari le sue relazioni e, particolarmente degna di rilievo, la relazione sul bilancio dell'industria e commercio del 1955, degnissima opera di acuta analisi e di chiara esposizione dei problemi industriali ed economici del nostro Paese.

Nell'ultima seduta di questa Commissione abbiamo ancora il piacere di sentire dalla sua voce, un po' stanca, espresso il suo parere e il disegno di legge concernente provvedimenti a favore dell'industria delle costru-

zioni navali e dell'armamento. È un documento di saggezza e di rettitudine, estrema sua fatica parlamentare, che abbiamo trovato in casella stenografata il giorno successivo alla sua morte, mentre il mesto corteo del suo funerale usciva dalla Minerva e si avviava verso l'ultima dimora ligure.

Talvolta ci parve che la sua azione non fosse con noi sufficientemente rigida e severa. Oggi, ripensandoci a mente calma, dobbiamo ricrederci e, nella nostra coscienza, riconoscere il nostro errore. Quel che ci parve debolezza era bontà. Era bontà infinita, che si esprimeva in ogni atto della sua vita con amici ed avversari, con manifestazioni di garbata tolleranza e di signorile gentilezza.

Vada alla sua memoria il nostro omaggio ed alla famiglia l'espressione del nostro profondo cordoglio, per cui io prego a nome vostro, onorevoli colleghi, chi sarà il nuovo Presidente di questa Commissione di rendersi interprete del nostro accorato sentimento ».

Ed ecco il testo del telegramma che, a nome della Commissione, vorrei mandare alla famiglia.

« Commissione parlamentare industria mentre riprende suoi lavori ricorda reverente Presidente Paolo Cappa. Sentiamo et sentiremo viva sua presenza in nostra commossa ammirazione esempio sua vita dedicata nobile ideale illuminata fiducia ed esperienza interiore eterni valori umani rasserenata naturale et comprensiva bontà. X Commissione sentesi oggi unita come famiglia tale insegnamento e tale ricordo. Ritengo mio compito e mio onore continuare opera amico e maestro immaturamente scomparso coltivando unione nostra in suo ricordo e in sede valori morali che illuminarono ad educazione nostra sua nobile vita ». (*Segni di generale consenso*).

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa del Senatore Moro: Norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane. (Modificata dalla IX Commissione permanente del Senato). (1877-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Moro recante norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane.

La proposta di legge, da noi approvata con modifiche nella seduta del 21 giugno 1956, ritorna ancora al nostro esame per alcune ulteriori modifiche apportatevi dalla Commissione industria del Senato.

Il relatore, onorevole Dosi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

## LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1956

DOSI, *Relatore*. Le modifiche che la Commissione industria del Senato ha apportato alla proposta di legge in discussione sono di entità così irrilevante da non richiedere una illustrazione.

La più importante è quella apportata all'articolo 3, che definisce i requisiti che deve avere un'impresa per essere considerata artigiana: mentre il testo da noi approvato prevedeva, fra l'altro, che tutti i soci dovessero partecipare personalmente al lavoro, secondo la modifica apportata dal Senato è sufficiente che vi partecipi la maggioranza dei soci.

Altre modifiche di ancor minore entità sono state apportate agli articoli 5, 11, 13, 14, 17, 18 e 22 e su di esse darò le delucidazioni che mi saranno chieste in sede di discussione degli articoli stessi.

Trattandosi di emendamenti che possono considerarsi migliorativi del testo, già da noi approvato, prego gli onorevoli colleghi di dare voto favorevole.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Il Governo è favorevole all'approvazione del testo modificato dal Senato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli modificati.

I primi due articoli sono rimasti invariati.

Do lettura dell'articolo 3 da noi approvato:

« È considerata artigiana l'impresa costituita in forma di cooperativa o di società, anche di fatto, escluse le società per azioni, a responsabilità limitata e in accomandita semplice e per azioni, purché tutti i soci partecipino personalmente al lavoro e, nell'impresa, il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

Le agevolazioni previste dalla presente legge sono applicabili anche ai consorzi fra le imprese artigiane, iscritte all'albo di cui all'articolo 9, esclusivamente costituiti per l'approvvigionamento delle materie prime occorrenti alle imprese, per la presentazione collettiva di prodotti, per la vendita degli stessi, per l'assunzione di laviri e per la prestazione di garanzie in operazioni di credito alle imprese consorziate ».

Il Senato lo ha così modificato:

« È considerata artigiana l'impresa costituita in forma di cooperativa o di società, escluse le società per azioni, a responsabilità limitata e in accomandita semplice e per azioni, purché la maggioranza dei soci partecipi personalmente al lavoro e, nell'im-

presa, il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

Le agevolazioni previste dalla presente legge sono applicabili anche ai consorzi fra le imprese artigiane, iscritte all'albo di cui all'articolo 9, esclusivamente costituiti per l'approvvigionamento delle materie prime occorrenti alle imprese, per la presentazione collettiva dei prodotti, per la vendita degli stessi, per l'assunzione di lavori e per la prestazione di garanzie in operazioni di credito alle imprese consorziate ».

Pongo in votazione il nuovo testo.

(*E approvato*).

L'articolo 4 è rimasto invariato.

Do lettura dell'articolo 5 da noi approvato:

« Gli elenchi dei mestieri artistici, tradizionali e dell'abbigliamento, considerati nella lettera c) dell'articolo 2, sono approvati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri e su proposta del Ministro dell'industria e commercio, sentita una Commissione parlamentare composta di 7 deputati e 7 senatori.

Gli elenchi possono essere revisionati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria e del commercio, sentito il parere del Consiglio Superiore dell'artigianato ».

Il Senato lo ha così modificato:

« Gli elenchi dei mestieri artistici, tradizionali e dell'abbigliamento, considerati nella lettera c) dell'articolo 2, sono approvati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri e su proposta del Ministro dell'industria e del commercio, sentita una Commissione parlamentare composta di 7 deputati e 7 senatori.

Gli elenchi possono essere revisionati, non prima di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria e del commercio, sentito il parere del Comitato Centrale dell'artigianato ».

Pongo in votazione questo nuovo testo.

(*E approvato*).

Gli articoli dal 6 al 10 sono rimasti invariati.

## LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1956

Do lettura dell'articolo 11 da noi approvato:

« Contro la deliberazione della Commissione provinciale per l'artigianato, che rifiuti l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane o ne disponga la cancellazione, è ammesso ricorso alla Commissione regionale per l'artigianato, di cui all'articolo 14 e, ove questa non sia costituita, al Ministero dell'industria e del commercio, nel termine di sessanta giorni dall'avvenuta comunicazione.

Il ricorso contro la cancellazione dall'albo ha effetto sospensivo.

« La Commissione regionale o il Ministero dell'industria e del commercio decide sui ricorsi, in via definitiva, entro sessanta giorni dalla loro presentazione.

Contro la decisione di cui al comma precedente può proporsi ricorso al tribunale competente per territorio entro sessanta giorni dalla comunicazione.

Il tribunale decide in camera di consiglio sentito il pubblico ministero ».

Il Senato lo ha così modificato:

« Contro la deliberazione della Commissione provinciale per l'artigianato, che rifiuti l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane o ne disponga la cancellazione, è ammesso ricorso alla Commissione regionale per l'artigianato, di cui all'articolo 14, nel termine di sessanta giorni dall'avvenuta comunicazione.

Il ricorso contro la cancellazione dall'albo ha effetto sospensivo.

La Commissione regionale decide sui ricorsi, in via definitiva, entro sessanta giorni dalla loro presentazione.

Contro la decisione di cui al comma precedente può proporsi ricorso al tribunale competente per territorio entro sessanta giorni dalla comunicazione.

Il tribunale decide in camera di consiglio sentito il pubblico ministero ».

Pongo in votazione questo testo.

(È approvato).

L'articolo 12 è rimasto invariato.

Do lettura dell'articolo 13 da noi approvato:

« La Commissione provinciale per l'artigianato è costituita con provvedimento del prefetto.

La Commissione ha sede presso la Camera di commercio, industria ed agricoltura e dura in carica tre anni. I suoi membri possono essere confermati.

Essa è composta:

a) da nove imprenditori artigiani eletti dagli iscritti nell'albo provinciale, tra gli stessi imprenditori artigiani iscritti nell'albo e nelle liste elettorali di un comune della provincia;

b) dal rappresentante degli artigiani presso la Giunta della Camera di commercio;

c) da quattro rappresentanti delle organizzazioni artigiane più rappresentative della provincia, nominati dal prefetto fra designati dalle stesse organizzazioni in ragione di almeno uno per ciascuna di esse;

d) da quattro lavoratori dipendenti da imprese artigiane nominati dal prefetto fra designati dalle organizzazioni sindacali;

e) da un rappresentante dell'E.N.A.P.I. (Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie).

I componenti di cui sopra eleggono nel proprio seno il presidente e il vice presidente della Commissione.

Fanno parte inoltre della Commissione a titolo consultivo:

a) il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

b) il direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio;

c) il presidente del Consorzio provinciale dell'istruzione tecnica;

d) due esperti nella materia del credito artigiano designati rispettivamente dall'Associazione bancaria italiana e dall'Ente nazionale delle Casse rurali ed artigiane;

e) da un piccolo imprenditore industriale nominato dal prefetto su designazione della organizzazione sindacale più rappresentativa della provincia.

Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno metà dei suoi componenti aventi diritto a voto. Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente ».

Il Senato lo ha così modificato:

« La Commissione provinciale per l'artigianato è costituita con provvedimento del prefetto.

La Commissione ha sede presso la Camera di commercio, industria ed agricoltura e dura in carica tre anni. I suoi membri possono essere riconfermati.

Essa è composta:

a) da nove imprenditori artigiani eletti dagli iscritti nell'albo provinciale, tra gli stessi imprenditori artigiani iscritti nell'albo e nelle liste elettorali di un Comune della provincia;

## LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1956

b) dal rappresentante degli artigiani presso la Giunta della Camera di commercio;

c) da quattro rappresentanti delle organizzazioni artigiane più rappresentative della provincia, nominati dal prefetto fra designati dalle stesse organizzazioni in ragione di almeno uno per ciascuna di esse;

d) da quattro lavoratori dipendenti da imprese artigiane nominati dal prefetto fra designati dalle organizzazioni sindacali;

e) da un rappresentante dell'E.N.A.P.I. (Ente Nazionale per l'Artigianato e le Piccole Industrie).

I componenti di cui sopra eleggono nel proprio seno il presidente e il vice presidente della Commissione.

Fanno parte inoltre della Commissione a titolo consultivo:

a) il Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

b) il Direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio;

c) il Presidente del Consorzio provinciale dell'istruzione tecnica;

d) il Presidente dell'Ente provinciale del turismo;

e) due esperti nella materia del credito artigiano designati rispettivamente dall'Associazione bancaria italiana e dall'Ente nazionale delle Casse rurali ed artigiane;

f) un piccolo imprenditore industriale nominato dal Prefetto su designazione della organizzazione sindacale più rappresentativa della Provincia.

I membri di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma precedente possono designare in loro rappresentanza un delegato permanente.

Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno metà dei suoi componenti aventi diritto a voto. Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente ».

Pongo in votazione questo nuovo testo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 14 da noi approvato.

« Presso la Camera di commercio, industria e agricoltura di ogni capoluogo di Regione, escluse le Regioni a statuto speciale, è istituita, entro un anno dalla costituzione della Regione, una Commissione regionale per l'artigianato.

Essa:

a) decide in via definitiva sui ricorsi di cui all'articolo 11;

b) svolge sul piano regionale un'azione di informazione, di documentazione e di rilevazione statistica sulle attività artigiane caratteristiche della Regione stessa,

c) svolge gli altri compiti che le sono attribuiti dalla legge.

La Commissione regionale per l'artigianato disciplina con norme regolamentari il proprio funzionamento.

I servizi di segreteria della Commissione regionale sono apprestati dalla Camera di commercio del capoluogo della Regione.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono ripartite tra le Camere di commercio provinciali della circoscrizione regionale in rapporto al numero delle imprese artigiane iscritte nei rispettivi albi provinciali ».

Il Senato lo ha così modificato:

« Presso la Camera di commercio, industria e agricoltura di ogni capoluogo di Regione è istituita una Commissione regionale per l'artigianato.

Essa:

a) decide in via definitiva sui ricorsi di cui all'articolo 11;

b) svolge sul piano regionale un'azione di informazione, di documentazione e di rilevazione statistica sulle attività artigiane caratteristiche della Regione stessa;

c) svolge gli altri compiti che le sono attribuiti dalla legge.

La Commissione regionale per l'artigianato disciplina con norme regolamentari il proprio funzionamento.

I servizi di segreteria della Commissione regionale sono apprestati dalla Camera di commercio del capoluogo della Regione.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono ripartite tra le Camere di commercio provinciali della circoscrizione regionale in rapporto al numero delle imprese artigiane iscritte nei rispettivi albi provinciali ».

Pongo in votazione questo testo.

(È approvato).

Gli articoli 15 e 16 sono rimasti invariati.

Do lettura dell'articolo 17 da noi approvato:

« Fino alla costituzione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, viene istituito, presso il Ministero dell'industria e del commercio, il Consiglio Superiore dell'artigianato.

Esso ha il compito di:

a) promuovere periodiche indagini sulle attività, le caratteristiche e le condizioni del-

l'artigianato italiano, nonché il censimento delle imprese artigiane;

b) svolgere azione di coordinamento e di propulsione, sul piano nazionale, di tutte le attività concernenti l'artigianato italiano;

c) promuovere lo studio dei mercati nazionali ed esteri ai fini dell'assorbimento dei prodotti artigiani con particolare riguardo a quelli artistici, dando periodiche informazioni alle Commissioni provinciali e regionali,

d) promuovere ogni utile iniziativa per lo sviluppo dell'istruzione professionale artigiana in armonia col progresso della tecnica e delle applicazioni scientifiche;

e) formulare pareri sui criteri di selezione e di orientamento per la migliore attuazione di iniziative concernenti fiere ed esposizioni di prodotti artigiani sia all'interno che all'estero e la costituzione di centri di raccolta, di mostre permanenti e di musei dell'artigianato, nonché di centri di studio e di ricerca sui metodi e sui processi produttivi artigianali;

f) formulare pareri sui provvedimenti relativi alla costituzione, trasformazione e soppressione di enti che si propongono l'assistenza economica, tecnica ed artistica alle imprese artigiane e di enti per la organizzazione di fiere, mostre ed esposizioni a carattere internazionale, nazionale, regionale o interprovinciale per i prodotti dell'artigianato;

g) formulare proposte ed esprimere pareri sui problemi attinenti all'artigianato, sui quali il Ministro dell'industria e del commercio ritenga di sentirlo;

h) svolgere gli altri compiti che gli sono attribuiti dalla legge.

I pareri di cui alle lettere e) ed f) sono obbligatori.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con le norme di attuazione, potranno essere istituite in seno al Consiglio superiore dell'artigianato singole Sezioni con competenza limitata a particolari materie comprese nelle attribuzioni del Consiglio stesso.

Il Consiglio disciplina con norme regolamentari il proprio funzionamento ».

Il Senato lo ha così modificato:

« Presso il Ministero dell'industria e del commercio è istituito il Comitato Centrale dell'artigianato.

Esso ha il compito di:

a) promuovere periodiche indagini sulle attività, le caratteristiche e le condizioni dell'artigianato italiano, nonché il censimento delle imprese artigiane;

b) svolgere azione di coordinamento e di propulsione, sul piano nazionale, di tutte le attività concernenti l'artigianato italiano;

c) promuovere lo studio dei mercati nazionali ed esteri ai fini dell'assorbimento dei prodotti artigiani con particolare riguardo a quelli artistici, dando periodiche informazioni alle Commissioni provinciali e regionali;

d) promuovere ogni utile iniziativa per lo sviluppo dell'istruzione professionale artigiana in armonia col progresso della tecnica e delle applicazioni scientifiche;

e) formulare pareri sui criteri di selezione e di orientamento per la migliore attuazione di iniziative concernenti fiere ed esposizioni di prodotti artigiani sia all'interno che all'estero e la costituzione di centri di raccolta, di mostre permanenti e di musei dell'artigianato, nonché di centri di studio e di ricerca sui metodi e sui processi produttivi artigianali;

f) formulare pareri sui provvedimenti relativi alla costituzione, trasformazione e soppressione di enti che si propongono l'assistenza economica, tecnica ed artistica alle imprese artigiane e di enti per la organizzazione di fiere, mostre ed esposizioni a carattere internazionale, nazionale, regionale o interprovinciale per i prodotti dell'artigianato;

g) formulare proposte ed esprimere pareri sui problemi attinenti all'artigianato, sui quali il Ministro dell'industria e del commercio ritenga di sentirlo;

h) svolgere gli altri compiti che gli sono attribuiti dalla legge.

I pareri di cui alle lettere e) ed f) sono obbligatori.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con le norme di attuazione, potranno essere istituite in seno al Comitato Centrale dell'artigianato singole Sezioni con competenza limitata a particolari materie comprese nelle attribuzioni del Comitato stesso.

Il Consiglio disciplina con norme regolamentari il proprio funzionamento ».

Pongo in votazione questo testo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 18 da noi approvato:

« Il Consiglio superiore dell'artigianato è costituito con decreto del Ministro dell'industria e del commercio ed è composto:

a) dai presidenti delle Commissioni regionali,

## LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1956

b) da tre rappresentanti delle organizzazioni nazionali più rappresentative delle categorie artigiane, in ragione di almeno uno per ciascuna di esse;

c) da tre rappresentanti delle organizzazioni nazionali dei lavoratori, nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

d) dal direttore generale dell'artigianato e delle piccole industrie,

e) dal direttore generale dell'istruzione tecnica;

f) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del tesoro, delle finanze, del commercio con l'estero, del lavoro e della previdenza sociale, della marina mercantile, dell'agricoltura e delle foreste;

g) da un rappresentante del Commissariato per il turismo;

h) da un rappresentante della Cassa per il Mezzogiorno;

i) dal Presidente dell'E.N.A.P.I.;

l) dal Presidente dell'Ente autonomo Mostra-Mercato nazionale dell'artigianato,

m) dal Presidente del consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane;

n) dal Presidente dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero;

o) dal Presidente dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria ed agricoltura;

p) dal Presidente dell'Unione nazionale dei Consorzi provinciali dell'istruzione tecnica;

q) da due esperti nella materia del credito artigiano designati rispettivamente dall'Associazione bancaria italiana e dall'Ente nazionale delle Casse rurali ed artigiane;

r) da quattro esperti in materie concernenti l'artigianato, nominati dal Ministro dell'industria e del commercio.

Fanno parte inoltre del Consiglio, in qualità di consultori, gli assessori delle Regioni preposti agli affari dell'artigianato.

Per l'esame di particolari problemi il Consiglio può valersi della consulenza di tecnici, i quali possono essere chiamati a partecipare ai lavori del Consiglio stesso.

Il Consiglio superiore dell'artigianato è presieduto dal Ministro dell'industria e del commercio, o per sua delega, da un Sottosegretario di Stato.

I componenti del Consiglio eleggono nel proprio seno due vice presidenti.

I componenti di cui alle lettere b), c), g) e r) durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Con decreto del Ministro dell'industria e del commercio sono nominati un segretario e due vice segretari per i lavori della Commissione parlamentare di cui all'articolo 5 e per i lavori del Consiglio superiore dell'artigianato e delle sue sezioni».

Il Senato lo ha così modificato:

« Il Comitato Centrale dell'artigianato è costituito con decreto del Ministro dell'industria e del commercio ed è composto:

a) dai Presidenti delle Commissioni regionali;

b) da tre rappresentanti delle organizzazioni nazionali più rappresentative delle categorie artigiane, in ragione di almeno uno per ciascuna di esse;

c) da tre rappresentanti delle organizzazioni nazionali dei lavoratori, nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

d) dal Direttore generale dell'artigianato e delle piccole industrie;

e) dal Direttore generale dell'istruzione tecnica;

f) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del tesoro, delle finanze, del commercio con l'estero, del lavoro e della previdenza sociale, della marina mercantile, dell'agricoltura e delle foreste;

g) da un rappresentante del Commissariato per il turismo;

h) da un rappresentante della Cassa per il Mezzogiorno;

i) dal Presidente dell'E.N.A.P.I.;

l) dal Presidente dell'Ente autonomo mostra-Mercato nazionale dell'artigianato;

m) dal Presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane;

n) dal Presidente dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero;

o) dal Presidente dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria ed agricoltura;

p) dal Presidente dell'Unione nazionale dei Consorzi provinciali dell'istruzione tecnica.

q) da due esperti nella materia del credito artigiano designati rispettivamente dall'Associazione bancaria italiana e dall'Ente nazionale delle Casse rurali ed artigiane;

r) da quattro esperti in materie concernenti l'artigianato, nominati dal Ministro dell'industria e del commercio.

Fanno parte inoltre del Comitato, in qualità di consultori, gli assessori delle Regioni preposti agli affari dell'artigianato.

Per l'esame di particolari problemi il Comitato può valersi della consulenza di tecnici, i

quali possono essere chiamati a partecipare ai lavori del Comitato stesso.

Il Comitato centrale dell'artigianato è presieduto dal Ministro dell'industria e del commercio, o per sua delega, da un Sottosegretario di Stato.

I componenti del Comitato eleggono nel proprio seno due vice presidenti.

I componenti di cui alle lettere *b)*, *c)*, *q)* e *r)* durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Con decreto del Ministro dell'industria e del commercio sono nominati un segretario e due vice segretari per i lavori della Commissione parlamentare di cui all'articolo 5 e per i lavori del Comitato Centrale dell'artigianato e delle sue sezioni ».

Pongo in votazione questo testo.

(È approvato).

Gli articoli 19, 20 e 21 sono rimasti invariati.

Do lettura dell'articolo 22 da noi approvato:

« Il Governo è autorizzato ad emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge un testo unico delle leggi sull'artigianato.

Nulla è innovato alle disposizioni vigenti in materia di riconoscimento dei titoli professionali e dei gradi marittimi, nonché in materia di autorizzazione all'esercizio delle attività artigiane.

Ogni norma in contrasto con la presente legge è abrogata ».

Il Senato lo ha così modificato:

« Il Governo è autorizzato ad emanare entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge un testo unico delle leggi sull'artigianato.

Nulla è innovato alle disposizioni vigenti in materia di riconoscimento dei titoli professionali e dei gradi marittimi, nonché in materia di autorizzazione all'esercizio delle attività artigiane.

Ogni norma in contrasto con la presente legge è abrogata ».

Pongo in votazione questo nuovo testo.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

### Seguito della discussione del disegno di legge: Concessione di contributi straordinari di cento milioni di lire a favore di mostre e fiere. (2168).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Concessione di contributi straordinari di cento milioni di lire a favore di mostre e fiere.

Prego il relatore, onorevole Pedini, di riassumere i termini della discussione.

PEDINI, *Relatore*. Come gli onorevoli colleghi ricordano, fui io stesso a proporre, la volta scorsa, di sospendere la discussione su questo disegno di legge, in attesa di conoscere dal Governo se questo provvedimento dovesse ritenersi una sanatoria del passato oppure un impegno finanziario riguardante il futuro; e, in questo caso, di conoscere i criteri per la erogazione dei contributi. Nello stesso tempo, avevamo chiesto al rappresentante del Governo di fornirci ragguagli sulla politica che si intende seguire in materia di mostre e fiere.

Mi auguro che oggi il rappresentante del Governo sia in grado di fornirci queste notizie.

CIBOTTO. Desidero sapere dal rappresentante del Governo se la ripartizione della somma prevista nel disegno di legge sia già stata predisposta o se la somma stessa sia a disposizione di quelle organizzazioni che intendano far domanda di partecipare al beneficio.

Gradirei anche conoscere i criteri che sono seguiti nella distribuzione dei contributi, in ogni caso raccomandando che siano tenute in debita considerazione anche le manifestazioni fieristiche non aventi una vera e propria specializzazione, poiché molto spesso esse, pur non avendo carattere nazionale o regionale, hanno un grande valore per i centri ove sono tenute.

ALESSANDRINI. Le fiere e le mostre debbono avere una ragione economica per il paese e non essere delle semplici manifestazioni che servono per richiamare l'attenzione della gente su una determinata zona: a questo scopo vi sono ben altri mezzi.

Secondo me, quando le fiere e le mostre non hanno una precisa funzione, possono rappresentare un danno.

CIBOTTO. Contesto questa affermazione dell'onorevole Alessandrini, perché le piccole mostre, che hanno luogo nei centri minori, servono a mettere al corrente dei progressi produttivi quanti non hanno la possibilità di recarsi nei grandi centri ove si organizzano

manifestazioni fieristiche di grande importanza.

SEMERARO GABRIELE. Bisogna dare atto al Ministero dell'industria che, in ossequio ad un ordine del giorno presentato nella passata legislatura dall'onorevole Paganelli, esso non si è mai rifiutato di andare incontro alle varie manifestazioni fieristiche, anche di minore entità, quando queste abbiano avuto una certa utilità.

In considerazione di questo e senza entrare troppo nei dettagli circa i criteri di distribuzione dei contributi, sarei del parere di approvare il disegno di legge, pur dando al Governo quei lumi necessari affinché le somme destinate ai contributi siano meglio distribuite.

SULLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Posso, innanzitutto, assicurare gli onorevoli colleghi che questa legge non è una sanatoria del passato, come nella discussione precedente era stato adombrato.

Questa legge riguarda, in genere, le grandi manifestazioni fieristiche deficitarie, per quelle a carattere locale o provinciale vi è sempre, nell'anno, un fondo a disposizione, al quale il Ministero, che non si è mai rifiutato alle richieste pervenutegli, attinge secondo i vari bisogni. E qualcosa di modesto, che mette in difficoltà di fronte alle molteplici richieste, ma è pur sempre un aiuto per i centri minori, che non sono stati mai trascurati. Questa assicurazione è diretta principalmente all'onorevole Cibotto, che ne ha fatto esplicita richiesta.

Per quanto riguarda il criterio di distribuzione di questi contributi, è già da un anno a questa parte che abbiamo cercato di modificare la prassi, almeno formalmente, nel senso che i contributi possono essere concessi per consentire agli artigiani di partecipare alle mostre: in una parola, il contributo deve essere un premio, non già un contributo alle spese di organizzazione, essendo questo un concetto che il Ministero non condivide. Il premio dovrebbe coprire le spese di posteggio.

Per quanto riguarda più specificamente le modalità per la determinazione dei contributi, il collega onorevole Micheli darà maggiori ragguagli.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Nella passata seduta, il collega onorevole Sullo informò questa Commissione dell'intendimento del Governo di predisporre un disegno di legge per la disciplina dell'attività economica nel campo fieristico.

Tale provvedimento è stato già predisposto dal Ministero dell'industria e del commercio che lo ha fatto pervenire alle amministrazioni interessate per le eventuali osservazioni al più presto si spera di portarlo all'esame del Consiglio dei ministri, per l'approvazione, e quindi, al Parlamento.

Con il nuovo provvedimento s'intende restringere il numero delle manifestazioni fieristiche, il cui numero attuale è veramente eccessivo, specie per quelle aventi carattere comunale o provinciale, e si provvede: 1°) alla determinazione ed alla ripartizione dei contributi di ciascuna manifestazione, 2°) alla eliminazione delle manifestazioni non utili nell'interesse del commercio; 3°) alla classificazione delle manifestazioni, a seconda del carattere internazionale, nazionale, regionale o interprovinciale. Le manifestazioni a carattere internazionale o nazionale dovranno essere autorizzate dal Ministero dell'industria e commercio; quelle regionali e interprovinciali, dalle Camere di commercio.

Per quanto riguarda il disegno di legge in esame, il Governo non ha ritenuto necessario inserire l'elencazione delle fiere che, secondo il punto di vista del Ministero, avranno diritto al contributo; comunque, posso assicurare che si tratta di fiere nazionali, di cui posso fornire l'elenco: Ente autonomo fiera di Ancona, che è una mostra mercato della pesca, a carattere internazionale, e che utilizzerrebbe i contributi per la riparazione dei padiglioni fieristici danneggiati; Fiera campionaria della Sardegna, efficace mezzo per intensificare gli scambi con i paesi del Mediterraneo occidentale, che utilizzerrebbe il contributo per potenziare le attrezzature; Ente autonomo fiera del levante di Bari, sulla cui importanza è superfluo che mi soffermi, e che utilizzerrebbe il contributo per rimettere in sesto gli impianti distrutti dalla guerra e dalle alluvioni; Fiera di Bologna, manifestazione specializzata nel campo della meccanica agraria, di grande importanza per l'economia agricola della Valle padana; Ente autonomo fiera di Foggia, a carattere essenzialmente agricolo, di grande importanza per il meridione d'Italia, Ente autonomo fiera di Verona, la più grande fiera agricola italiana; Ente autonomo fiera del mare di Taranto, a carattere internazionale, Mostra mercato di Vigevano; Fiera di Civitanova Marche.

BONINO. Debbo notare con rincrescimento che si è completamente ignorata l'esistenza di due grandi manifestazioni che hanno luogo in Sicilia: la fiera di Messina e la fiera del Mediterraneo di Palermo.

LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1956

Vorrei pregare l'onorevole Sottosegretario di voler disporre almeno l'assegnazione di un contributo di 10 milioni alla fiera di Messina.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Noi ci siamo attenuti alle richieste che ci sono pervenute dagli enti interessati, e le pratiche sono state elaborate da diverso tempo. Non escluso che altre fiere abbiano bisogno di essere aiutate. D'altra parte, con questo provvedimento non si è voluto dare un assetto definitivo alla questione dei contributi. Delle altre fiere terremo conto in un altro provvedimento, che potrebbe anche essere molto prossimo.

Io sono dell'avviso che non si debba ricorrere, come per il passato, a provvedimenti individuali, ma che si facciano provvedimenti di questo tipo, magari aumentando i contributi.

QUARELLO. Io sono contrario a qualsiasi forma di sovvenzionamento per le fiere, le quali debbono provvedere a se stesse con i propri mezzi, non essendo oggi più giustificato quell'aiuto che nell'immediato dopoguerra, a causa delle distruzioni subite, fu addirittura necessario.

Può essere giustificato un aiuto finanziario per il pagamento del posteggio, ma a nessun altro titolo io lo riterrei valido.

FERRARIO CELESTINO. Sono d'accordo col relatore e col rappresentante del Governo. Noi possiamo lamentare lo stato di fatto, ma esso permane. Tuttavia, ferma restando la somma a disposizione, mi unisco alla richiesta dell'onorevole Bonino perché sia concesso un contributo alla Fiera di Messina.

Quindi, io proporrei di approvare questo disegno di legge, con l'impegno da parte del Governo di arrivare ad una regolamentazione definitiva della questione dei contributi e con la raccomandazione, nei limiti degli attuali stanziamenti, di far luogo all'accoglimento della richiesta dell'onorevole Bonino.

BONINO. Vorrei sentire il parere dei colleghi in ordine alla mia richiesta, che posso anche ridurre a cinque milioni.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Vorrei pregare gli onorevoli colleghi di approvare il disegno di legge senza richiedere impegni relativi agli stanziamenti che prevede. Della richiesta dell'onorevole Bonino, appoggiata dall'onorevole Ferrario, sarà tenuto debito conto nei limiti delle possibilità del Ministero, il quale farà del suo meglio per trovare i cinque milioni richiesti per la Fiera di Messina. Intanto, debbo ancora far presente che questo ente non ha ancora presentato una domanda in proposito.

Per quanto riguarda le osservazioni dell'onorevole Quarello, debbo far presente che questi contributi sono concessi alle fiere più importanti d'Italia per venire incontro alle difficoltà da esse incontrate, specialmente in questi ultimi anni, per rimettere in efficienza gli impianti distrutti dalla guerra e per attrezzare quei grossi complessi fieristici, che hanno incontrato tanto favore non soltanto in Italia ma anche all'estero.

Vorrei, pertanto, invitare l'onorevole Quarello ad associarsi al resto della Commissione per dare al provvedimento una votazione unanime.

VOLPE. Vorrei rivolgere viva preghiera al rappresentante del Governo di esaminare la possibilità di venire incontro anche alla Fiera del Mediterraneo di Palermo e, nel contempo, di chiarire la portata del suo impegno per quanto riguarda il contributo alla Fiera di Messina.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Per quanto riguarda la Fiera di Messina, il Ministero farà il possibile per accogliere la richiesta nella misura di cinque milioni. Non posso dare analoga assicurazione per quanto riguarda la Fiera del Mediterraneo di Palermo.

È evidente, però, che nel prossimo provvedimento saranno inclusi quegli enti benemeriti che non sono stati compresi nel provvedimento che ci accingiamo ad approvare oggi.

Posso, quindi, accettare l'impegno di provvedere per Messina e come raccomandazione la richiesta per Palermo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

PEDINI, *Relatore*. Sono lieto che la mia relazione abbia dato modo di approfondire il problema; e in particolar modo perché essa ha indotto il Sottosegretario a fornirci delle anticipazioni sul prossimo provvedimento per le fiere, il quale si ispira a quei criteri restrittivi che ci sono stati illustrati, criteri che tendono a disciplinare queste manifestazioni in un senso veramente positivo agli effetti della economia della nazione.

Quindi, propongo l'approvazione del disegno di legge al nostro esame, anche se a me pare che, malgrado tutto quel che si è detto, esso costituisca, piuttosto, una sanatoria per impegni probabilmente già presi.

In considerazione di ciò, sarei contrario ad accettare un qualsiasi ordine del giorno riguardante altre fiere o impegni per il futuro, di cui ho sentito parlare da parte di qualche collega. Non accetterei un simile ordine del

## LEGISLATURA II — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1956

giorno, non parendomi giusto che avessero a godere di benefici soltanto quelle manifestazioni che trovano in questa Commissione un autorevole membro che prenda a cuore i loro interessi.

Se il Governo lo riterrà opportuno vedrà, nella emananda legge, di considerare la Fiera di Messina ed altre eventualmente meritevoli.

Con questo spirito, rinnovo al colleghi l'invito ad approvare il disegno di legge, rivolgendo viva raccomandazione al Governo perché, al più presto, porti all'esame del Parlamento il disegno di legge di cui oggi ci ha parlato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

## ART. 1.

È autorizzata la erogazione di un contributo straordinario di cento milioni di lire a carico del bilancio dello Stato a favore delle manifestazioni fieristiche di interesse nazionale.

La concessione del contributo è disposta con decreto del Ministro per l'industria e il commercio.

(È approvato).

## ART. 2.

All'onere di lire cento milioni derivante dalla esecuzione della presente legge si farà fronte a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 516 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1954-55.

(È approvato).

## ART. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Norme integrative per la concessione di finanziamenti per l'acquisto di macchinari ed attrezzature da parte di medie e piccole imprese industriali e di imprese artigiane. (2217).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Norme integrative per la concessione di finanziamenti

per l'acquisto di macchinari ed attrezzature da parte di medie e piccole imprese industriali e di imprese artigiane.

Prego il relatore, onorevole Quarello, di svolgere la relazione.

QUARELLO, *Relatore*. Questo disegno di legge non ha bisogno di una dettagliata illustrazione.

I finanziamenti E.R.P., a suo tempo stabiliti per facilitare l'acquisto dei macchinari per le piccole e le medie aziende, sono venuti a mancare, lasciando una grave lacuna, che si è subito avvertita ed in modo particolarmente acuto.

Vari istituti regionali, seguendo l'esempio dell'I.S.V.E.I.M.E.R., hanno cercato di supplire alla mancanza di un provvedimento legislativo, atto a creare un fondo rotativo permanente per la concessione di crediti alle piccole e medie aziende industriali per l'acquisto di macchinari, con l'assunzione della sola garanzia del patto di riservato dominio, concedendo finanziamenti per l'acquisto di macchinari fino al valore di 10 milioni.

Oggi il Governo vuole intervenire, con questo provvedimento, per concedere il riservato dominio ai venditori delle macchine, di modo che gli istituti, anche regionali, possano procedere a queste operazioni.

Il provvedimento mi sembra degno di essere raccomandato alla vostra approvazione, anche perché non comporta alcun onere per il bilancio dello Stato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

## ART. 1.

All'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

« Detti istituti ed aziende di credito possono delegare ad enti specializzati, ivi compresa la società di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 567, le operazioni di finanziamento a favore di medie e piccole imprese industriali, per l'acquisto di macchinari e di attrezzature. Tali operazioni potranno aver luogo mediante vendita diretta del macchinario, da parte dell'ente delegato, a pagamento differito, o rateale, assistita da patto di riservato dominio ».

« Alle operazioni effettuate con le modalità previste dal comma precedente sono

applicabili le stesse agevolazioni tributarie stabilite per le operazioni che gli istituti e le aziende predette compiono direttamente in attuazione della presente legge ».

(È approvato).

#### ART. 2.

All'articolo 35 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sono aggiunti i seguenti commi:

« Detti istituti ed aziende di credito potranno delegare ad enti speciali, ivi compresa la società di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 567, le operazioni di finanziamento a favore di imprese artigiane per l'acquisto di macchinari ed attrezzature. Tali operazioni potranno aver luogo mediante vendita diretta del macchinario, da parte dell'ente delegato, a pagamento differito, o rateale, assistito da patto di riservato dominio ».

« Alle operazioni effettuate con le modalità previste dal comma precedente sono applicabili le stesse agevolazioni tributarie stabilite per le operazioni che gli istituti e le aziende predette compiono direttamente in attuazione della presente legge ».

(È approvato).

#### ART. 3.

All'articolo 14 della legge 11 aprile 1953, n. 298, sono aggiunti i seguenti commi:

« Detti istituti possono delegare ad enti specializzati, ivi compresa la società di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 567, le operazioni di finanziamento a favore di medie e piccole imprese industriali per l'acquisto di macchinari e di attrezzature. Tali operazioni potranno aver luogo mediante vendita diretta del macchinario, da parte dell'ente delegato, a pagamento differito, o rateale, assistita da patto di riservato dominio ».

« Alle operazioni effettuate con le modalità previste dal comma precedente sono applicabili le stesse agevolazioni tributarie stabilite per le operazioni che gli istituti predetti compiono direttamente in attuazione della presente legge ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge esaminati nell'odierna seduta.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione della proposta di legge:

Senatore MORO: « Norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane. (Modificata dalla IX Commissione permanente del Senato) (1877-B):

Presenti e votanti . . . . .	29
Maggioranza . . . . .	15
Voti favorevoli . . . . .	29
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

e dei disegni di legge:

« Concessione di contributi straordinari di cento milioni di lire a favore di mostre e fiere » (2168):

Presenti e votanti . . . . .	29
Maggioranza . . . . .	15
Voti favorevoli . . . . .	28
Voti contrari . . . . .	1

(La Commissione approva).

« Norme integrative per la concessione di finanziamenti per l'acquisto di macchinari ed attrezzature da parte di medie e piccole imprese artigiane » (2217):

Presenti e votanti . . . . .	29
Maggioranza . . . . .	15
Voti favorevoli . . . . .	29
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alessandrini, Berloff, Biaggi, Bonino, Buttè, Cibotto, Colleoni, Colitto, Di Paolantonio, Faletti, Ferrario Celestino, Galli, Gellini, Giolitti, Graziosi, Invernizzi, La Malfa, Larussa, Longoni, Pedini, Pignatelli, Pigni, Quarello, Sammartino, Semeraro Gabriele, Villabruna, Volpe, Zanotti e Zerbi.

E in congedo:

Foa Vittorio.

La seduta termina alle 10,45.

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO